

STATUTO

TITOLO I - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.1

(Denominazione e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e della Normativa in materia, l'Associazione denominata "COOPISA";

L'Associazione ha sede in Reggio di Calabria. L'indirizzo della sede potrà essere variato con semplice delibera di Assemblea, che non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Finalità e attività)

L'Associazione è apertita, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è affiliata ASI (Decreto del 15/05/2017 n. 53), è inserita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione al n. A/974/2016/RC nella prima sezione del Registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, detenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nell'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni, Sezione immigrazione e politiche comunitarie, dal 08-03-2019, n. 7.

Essa si propone di:

- creare, attuare e perseguire progetti che abbiano esclusivamente finalità di solidarietà, sviluppo economico civile e sociale;
- perseguire attività che si occupano della realizzazione di varie forme di assistenza/accoglienza a immigrati e/o soggetti svantaggiati e alla gestione di Centri per l'immigrazione attraverso l'attività di pianificazione e gestione di incarichi da conferire a personale medico e infermieristico, associato e non, di assistenza presso i centri gestiti dai suddetti enti nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale;
- promuovere e svolgere attività di formazione e consulenza, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale;
- arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

In particolare persegue:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell' Articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- g) promozione di attività sportive dilettantistiche;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- k) attività di cooperazione e solidarietà internazionale;
- l) promozione e creazione, avviamento e gestione di centri di documentazione e d'informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi;
- m) promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari storico – naturalistici – ambientali, alternativi e integrativi ai flussi consueti;
- n) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche sociali, ambientali e scientifiche;
- o) organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, meeting, stage, corsi di formazione, tirocini, etc.;
- p) collegamento fra le Università e gli Enti territoriali, sensibilizzando la Comunità attraverso un'attiva fruizione del bene culturale, paesaggistico, etc.;
- q) sviluppo di una rete di relazioni con altre Associazioni ed Istituzioni culturali italiane e straniere e favorire un processo dinamico di scambi con la promozione delle proprie iniziative sul piano internazionale, nazionale e su quello regionale e locale;
- r) partecipazione, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con Università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri, per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;
- s) promozione di raccolta di fondi e di richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi dell'Associazione, anche attraverso modalità di co-progettazione e co-programmazione;
- t) promozione ed organizzazione di corsi di formazione per operatori sociali di ogni tipologia;
- u) organizzazione e attuazione di progetti formativi e di inclusione rivolti a disagio minorile e disabilità.

Inoltre, sosterrà e programmerà lo svolgimento delle prestazioni di guardia medica e/o medicina specialistica presso i centri di accoglienza inviandovi medici e infermieri o altro personale, associato o meno; organizzerà seminari, conferenze, ed o-

gni altro evento utile per migliorare le conoscenze dei partecipanti ed accrescere in questi ultimi la consapevolezza degli aspetti legati al funzionamento e alle finalità associative e degli enti con i quali collabora l'Associazione.

È prevista anche l'opportunità di offrire e/o gestire:

- assistenza infermieristica e socio-assistenziale (OSS);
- assistenza sanitaria e prestazioni riabilitative di fisioterapia, assistenza psico-pedagogica, didattica, educativa e di formazione professionale;
- servizi di auto medica, nonché i servizi di trasporto e di accompagnamento di persone svantaggiate per visite mediche, per cure, per segretariato sociale, predisposizione, coordinamento, formazione e tutoring per la gestione di servizi socio-sanitari, gestione completa di strutture destinate a servizi assistenziali, sociali, sanitari ed educativi;
- seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche legate all'assistenza sociale e sanitaria, assistenza educativa scolastica ed extra scolastica, sia in forma collettiva che individuale, gestione di asili nido, scuole materne e servizi all'infanzia, sia in forma collettiva che individuale, servizi complementari a quelli già descritti, utili per rendere più efficaci e completi i servizi stessi;
- servizi di pet-therapy;
- servizi di gestione di case famiglia.

Sempre ai fini di una gestione completa delle suddette attività e servizi, l'Associazione potrà:

- effettuare anche quelle di pulizia di ambienti pubblici e privati; di trasporto e di distribuzione di pasti, di indumenti e biancheria ad anziani ed inabili; di trasporto di persone e cose per conto di enti pubblici e privati;
- svolgere attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione delle Comunità ed Enti locali entro cui opererà, al fine di rendere i medesimi organismi e collettività più consapevoli e disponibili all'accoglimento, anche lavorativo, di persone svantaggiate ed in stato di bisogno.

A tal proposito, l'Associazione si propone di offrire, sia alla collettività che ai privati ed alle aziende pubbliche e private, con l'utilizzo lavorativo anche delle predette persone socialmente svantaggiate, una serie di servizi polivalenti, riferiti, solo esemplificativamente, a manutenzioni, pulizie, trasporti, custodia, promozione e diffusione pubblicitaria ed altri simili, oltre che, più in generale, allo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) caratteristicamente finalizzate all'inserimento lavorativo, prevalentemente, anche se non esclusivamente, di persone svantaggiate.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può svolgere qualunque altra attività connessa, affine, complementare e di supporto a quelle sopra elencate.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi e in particolare della collaborazione con gli Enti locali e non, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o contratti, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

L'Associazione potrà compiere qualsiasi altra operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può avvalersi dell'apporto di collaboratori, o assumere dipendenti

anche tra i propri soci, per il perseguimento degli scopi associativi ed il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione può ottenere contributi e provvidenze, pubblici e privati, nonché agevolazioni e donazioni.

TITOLO II - SOCI

ART. 5

(Soci)

Potranno essere ammessi a fare parte dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri, presentati da due soci che siano iscritti da almeno tre anni, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto, che siano intenzionati a dare il proprio contributo, sia personale che finanziario, al perseguimento degli stessi, che espleteranno la propria professione a norma di legge e previo riconoscimento dei titoli eventualmente conseguiti all'estero.

L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa che verrà deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. Entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto il richiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti persone fisiche, le quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) *ordinari* : sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

b) *sostenitori* : sono coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

c) *benemeriti*: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 6

(Diritti e doveri dei soci)

I soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

ne.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, fatti salvi i casi previsti dalla legge e solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da indirizzare al Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Recesso, decadenza ed esclusione del socio)

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio decade quando non versa la quota associativa e, successivamente all'intimazione di pagamento per morosità ricevuta dall'Associazione, non ottemperi alle richieste nel termine di 15 gg dalla ricezione della messa in mora.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ART. 8

(Organi sociali)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (ove necessario);
- Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito; ai titolari delle stesse spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento

dell'attività associativa.

ART. 9
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare, anche via email o pec, almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto;
- l) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.

ART.11
(Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne

ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

ART. 12

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre membri (Presidente, Vice-presidente e Tesoriere), eletti dall'assemblea tra i propri componenti e che abbiano manifestato la loro volontà di impegnarsi nella gestione dell'associazione.

Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- predispone lo schema di bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- nomina i soci benemeriti;
- delibera circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- provvede agli affari che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea deve provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice-presidente. E' convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

ART. 14

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza assoluta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

ART. 15

(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 16

(COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea; dura in carica tre anni e delibera a maggioranza. Il consiglio elegge nel suo ambito un Presidente. Decide insindacabilmente, nel termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, su quanto segue:

1. Sui dinieghi di ammissione di nuovi soci;
2. In merito all'espulsione di soci;
3. Su eventuali controversie tra soci, tra soci od organi sociali, tra organi sociali;
4. Sull'interpretazione dello Statuto Sociale.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 17

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento. Esso è costituito:

- da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 18

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) ricavo che si potrà ritrarre dalle prestazioni di servizi dell'Associazione;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs 117/2017.

ART. 19

(Scritture contabili e bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato; esso è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme di settore previste dalla legislazione vigente e in particolare gli artt. 13 e 87 del D.lgs 117/2017.

ART. 20

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs 117/2017.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 Euro annui ed inferiori ad 1.000.000,00 di Euro, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a

1.000.000,00 di Euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 21
(Lavoratori)
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 11.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le determinazioni dell'Assemblea, ad altri Enti del Terzo Settore preferibilmente che perseguano finalità simili secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 23
(Disposizioni generali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.ti: Luigi Giuseppe De Filippis; Fabrizio Di Vincenzo; Angela Loredana Spagna; Sefora Longo; D'Agostino Angela; Antonia Consolata Ielo; Antonio Giovanni Ventura; Armando Attinà; Antonia Attinà; Michela Alampi; Teresa Novella; Anna Lisa Papalia; Cilione Giusy; Alessandra Maltese Notaio.

[illegible]